

## NEWS GIUGNO 2018

### ISTITUITO L'ALBO DEI TECNICI DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO

Il Decreto del Ministero della Salute del 13 Marzo 2018 ha dato il via alla costituzione, tra gli altri, dell'albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (Art. 1, comma 1 lett. q). L'iscrizione all'Albo diviene obbligatoria per chiunque eserciti tale professione a prescindere dalla propria forma giuridica, compresi i dipendenti pubblici. La mancata abilitazione professionale e iscrizione all'Albo configura il reato di esercizio abusivo della professione.

Seguiranno ulteriori approfondimenti nelle prossime newsletter.

### NUOVA EDIZIONE DEL TESTO UNICO PER LA SICUREZZA

A 10 anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 il Ministero del Lavoro ha pubblicato la nuova edizione del Testo Unico per la sicurezza, di seguito analizziamo le principali novità.

**CIRCOLARE INL N. 1/2018 DEL 11/01/18 OGGETTO:** indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui all'art. 34, comma 1, del d.lgs. 81/08 relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, prevenzione incendi e di evacuazione:

L'art. 20, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 151/2015 ha abrogato il comma 1-bis dell'art. 34 D.Lgs. 81/08 che consentiva lo svolgimento diretto dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, da parte del datore di lavoro, solo nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori, fermo restando l'obbligo di partecipare ai corsi di formazione previsti per addetti antincendio e per addetti al primo soccorso. Dunque anche nelle piccole imprese con più di cinque lavoratori il datore di lavoro potrà ricoprire questo ruolo. Si precisa che tale facoltà non significa che egli svolge da solo tali compiti né che egli è esonerato dal rispettare gli specifici obblighi previsti in capo al datore di lavoro dall'art. 18 Del D.Lgs. 81/08, il numero d'incaricati alle suddette misure di sicurezza infatti deve essere adeguato e sufficiente rispetto alla realtà aziendale.

**LETTERA CIRCOLARE INL DEL 12/10/2017 PROT. 3 OGGETTO:** indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori:

La sorveglianza sanitaria diviene un obbligo nel momento in cui la valutazione dei rischi evidenzia tale necessità. Tale obbligo però non è regolato da un'unica disposizione normativa e questo determina comportamenti diversificati nei vari uffici preposti ai controlli. La circolare INL del 12/10/2017 fornisce indicazioni univoche al fine di assicurare l'uniformità di comportamento da parte di tutto il personale ispettivo.

La sanzione per il datore di lavoro ed il dirigente da applicare in caso di omessa sorveglianza è riconducibile alla violazione di un obbligo sancito dai seguenti articoli del D.Lgs. 81/08:

- Art. 18 comma 1 Lett. c): nei casi in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine dell'affidamento dei compiti specifici, che non

dipendono da rischi presenti nell'ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (es. lavori in quota). Sanzione penale prevista: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da €1.644,00 a € 6.576,00;

- Art. 18 comma 1 Lett. g): in tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l'obbligo di sorveglianza sanitaria. Sanzione penale prevista: ammenda da €2.192,00 a € 4.384,00;

- Art. 18 comma 1 lett. bb) nei casi in cui nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria (pur essendo stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici e indagini diagnostiche), non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità ed in sede ispettiva riscontri che lo stesso sia adibito a quella specifica mansione. Sanzione amministrativa prevista multa da €1.096,00 a €4.932,00.

### DECRETO DIRETTORIALE N. 2 DEL 16/01/2018

In riferimento al D.M. 4.2.2011, è stato inserito il Decreto Direttoriale n. 2 del 16/01/2018 in cui è pubblicato l'**elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l'effettuazione dei lavori sotto tensione**. Ricordiamo che il Decreto Interministeriale 4.2.2011 si applica esclusivamente ai lavori su impianti alimentati a frequenza industriale sotto tensione superiore a 1000 V e alla sperimentazione sotto tensione che preveda lo sviluppo e l'applicazione di modalità, di tipologie di intervento e di attrezzature innovative.

### DECRETO DIRETTORIALE N. 12 DEL 14/02/2018

Il decreto dirigenziale del 09/09/2016 è stato sostituito con il Decreto Direttoriale n. 12 del 14/02/2018 in cui è pubblicato il **Diciassettesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle visite periodiche sulle attrezzature di lavoro**. I soggetti presenti nel suddetto elenco possono essere interpellati dal datore di lavoro per effettuare le visite periodiche sulle attrezzature di lavoro trascorso inutilmente il tempo in cui l'ISPESL/AUSL dovrebbe provvedere alla verifica stessa (60 giorni dalla richiesta in caso di prima verifica, 30 giorni dalla richiesta in caso di verifiche successive).

### INTERPELLO N. 1/2017 DEL 13/12/2017

La Regione Friuli Venezia Giulia ha presentato istanza d'interpello per chiedere chiarimenti in merito all'ambito applicativo dell'articolo 23 del D.Lgs.81/08 che stabilisce il principio del divieto di vendita, noleggio e concessione in uso di attrezzature di lavoro non rispondenti alle disposizioni normative. La Regione ha chiesto di sapere se possa ritenersi legittima la vendita, il noleggio o la concessione in uso nel caso in cui nel contratto sia prevista, da parte dell'acquirente, la messa a norma delle stesse prima del loro utilizzo. La commissione ha risposto allineandosi all'indirizzo già espresso dalla Cassazione, ribadendo che la circolazione di attrezzature di lavoro, compresi i DPI, non conformi non ricadono nell'ambito di applicazione delle citate disposizioni normative a patto che non vi sia alcuna previsione di utilizzo da parte dell'acquirente ma che l'acquisto sia effettuato al solo e documentato fine demolitorio o riparatorio per la messa a norma. In altre parole è ritenuto lecito il contratto avente per oggetto la vendita di un'attrezzatura non a norma, a condizione che non sia previsto l'utilizzo come bene strumentale da parte dell'acquirente, ma solo la sua riparazione per l'adeguamento.

La nuova versione del Decreto è disponibile sul sito dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro al seguente link: <https://www.ispettorato.gov.it/it-it/Documenti-Norme/Documents/Testo-Unico-Dlgs-81-08-edizione-di-maggio-2018.pdf>



## Contattaci

Ambienta Srl

Via G. Leopardi 31/E  
52025 Monteverchi (AR)

055.9102708

[info@ambienta.biz](mailto:info@ambienta.biz),

[formazione@ambienta.biz](mailto:formazione@ambienta.biz)

[www.ambienta.biz](http://www.ambienta.biz)

## SISTEMI DI GESTIONE: 9001:2015, 14001:2015 , 45001:2018

Entro il 15 Settembre 2018 le aziende certificate secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004 dovranno adeguare la propria certificazione alle edizioni 2015 delle due norme. ISO e IAF, le organizzazioni internazionali per la standardizzazione delle norme e per la valutazione di conformità alle stesse, hanno ribadito che non ci saranno proroghe.

La ISO 9001:2015 è la norma internazionale che fissa i requisiti standard di un sistema di gestione per la qualità, può essere applicata a qualsiasi organizzazione, grande o piccola, indipendentemente dal campo di attività. Il principio di fondo è la ricerca di un miglioramento continuo. Tra gli elementi innovativi della nuova versione vi è il rafforzamento del focus sul cliente, una maggiore efficienza organizzativa, più enfasi sul raggiungimento dei risultati e il potenziamento dell'approccio volto al miglioramento continuo. La nuova norma ha l'obiettivo di supportare l'aziende nella realizzazione di prodotti sempre più in grado di incontrare la soddisfazione dei consumatori.

Anche la ISO 14001:2015 è una norma internazionale, quest'ultima fissa i requisiti standard di un sistema di gestione ambientale. La nuova edizione prende in considerazione le conseguenze economiche, ambientali e sociali di un prodotto o di un processo, nell'arco del suo intero ciclo di vita. Le imprese in possesso di tale certificazione dimostrano il proprio impegno al fine della salvaguardia dell'ambiente e la volontà di migliorare costantemente le proprie prestazioni ambientali.

Lo scorso 12 Marzo è nata la prima norma ISO per certificare i sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro, la ISO 45001:2018. Per garantire l'uniformità e favorire l'integrazione dei sistemi certificati, il documento adotta una struttura ad alto livello che si basa sull'analisi del contesto in cui opera l'organizzazione, la partecipazione attiva della direzione e la consultazione e partecipazione dei lavoratori. Il 12 Marzo 2021 la ISO 45001:2018 sostituirà definitivamente la BS OHSAS 18001:2007. Durante il processo di migrazione saranno valide sia le certificazioni emesse a fronte della ISO 45001:2018 che quelle rilasciate secondo la BS OHSAS 18001:2007, quest'ultime dovranno riportare però la data di scadenza del 11.03.2021. Inoltre a partire dal 12 Marzo 2020 gli audit di certificazione di sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro potranno essere eseguiti solo secondo i requisiti della norma ISO 45001:2018.

## SCADENZE DEL MESE

**Il 30 Giugno** è il termine entro il quale potrebbero essere aggiornate le tariffe dovute dai produttori di Aee per la copertura degli oneri derivanti dal monitoraggio del tasso di raccolta differenziata di raee ex art. 1, D.M. 17 Giugno 2016. L'aggiornamento sarà consultabile, su area riservata, presso il sito [www.registroaee.it](http://www.registroaee.it)

**Il 30 Giugno** è il termine ultimo entro il quale presentare il MUD con sanzione ridotta.

## I CORSI IN PROGRAMMA A GIUGNO

- **Giovedì 21 Giugno** orario 09.00 – 13.00 14.00-18.00 corso di formazione obbligatorio ai sensi dell'art. 37, comma 9, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per **Preposti**.
- **Giovedì 28 Giugno** orario 08.30-13.30 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell'art. 37, comma 9, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per **addetti antincendio**.
- **Giovedì 28 Giugno** orario 08.30-13.30 14.30-17.30 corso di formazione obbligatorio ai sensi dell'art. 37, comma 9, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per **addetti antincendio**.

( I corsi potrebbero essere soggetti a rinvio nel caso non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti.)